



CITTÀ DI TARQUINIA

**REGOLAMENTO
GRUPPO COMUNALE
DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
(GCVPC)**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 28.09.2023

Art. 1 - Attività del GCVPC del Comune di Tarquinia

- 1) Il presente regolamento norma l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile (GCVPC) già costituito presso la Città di Tarquinia allo scopo di tutelare l'incolumità e l'integrità della vita alle persone ed agli animali, i beni, gli insediamenti e l'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi, dall'attività dell'uomo e da altri eventi straordinari.
- 2) Attività e compiti del Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile di Tarquinia sono quelli di operare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile.
- 3) Il Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile è alle dirette dipendenze del Sindaco, il quale ruolo.
- 4) L'impiego del volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 5) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 6) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione Civile.
- 7) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - il Registro dei Volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 11.
- 8) Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.
- 9) I Volontari del gruppo comunale protezione civile dovranno svolgere il servizio, sotto il controllo del Coordinatore del Gruppo, che ne risponderà direttamente e personalmente al Sindaco il quale, congiuntamente al Comandante il Corpo di Polizia Locale, dovrà essere immediatamente informato dal Coordinatore di qualunque evento occorso di cui quest'ultimo, per il suo ruolo, abbia notizia, a prescindere dall'entità dell'evento stesso. I Volontari, quando non sono in servizio, non hanno formale obbligo di intervento. Permane però l'impegno

morale ad effettuare opera di prevenzione, la costante attenzione, caratterizza lo spirito intrinseco della partecipazione a questa attività.

- 10) Il GCVPC viene impiegato, in concorso con le altre risorse ordinarie dell'Amministrazione Comunale e con le altre strutture operative istituzionalmente preposte, nelle attività di Protezione Civile così come individuate dall'ordinamento ed in particolare per la previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza in occasione di calamità causate da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo. In particolare, nell'ambito delle attività di previsione rientrano anche le azioni dirette all'identificazione e definizione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.
- 11) Rientrano inoltre, fra le attività istituzionali del Gruppo Comunale dei Volontari anche:
 - le attività volte alla promozione e pubblicizzazione del Gruppo sensibilizzando a queste tematiche anche le nuove generazioni anche al fine di agevolare il reclutamento di nuove risorse umane destinate all'implementazione ed al ricambio dell'organico del GCVPC al fine di garantirne presenza territoriale e continuità;
 - le attività, anche non operative, quali specifiche manifestazioni finalizzate alla raccolta di fondi per le attività istituzionali;
 - attività di informazione e sensibilizzazione sui temi riguardanti la Protezione Civile e le norme comportamentali di auto protezione, volte ad attenzionare i cittadini su norme di buon comportamento.
- 12) Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale di disporre l'eventuale impiego del Gruppo Comunale a supporto dell'ordinata gestione di eventi diversi dalle emergenze che possano comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumità (eventi di notevole affluenza a rilevante impatto locale); in particolare i Volontari del GCVPC possono essere chiamati a collaborare con l'Amministrazione Comunale anche in occasione di ricorrenze e manifestazioni di vario genere, qualora, per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei settori comunali responsabili dell'evento, si ravvisi la necessità del supporto del Gruppo Comunale.
- 13) Il Coordinatore del Gruppo relazionerà periodicamente sull'attività svolte dal GCVPC al Comandante il Corpo di Polizia Locale, il quale a sua volta, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile comunale, è tenuto a riferirne al Sindaco.
- 14) Per quanto attiene gli aspetti relativi alla sicurezza, l'Amministrazione Comunale si attiene al rispetto degli adempimenti derivanti dalle disposizioni vigenti in materia, provvedendo in particolare a dotare i Volontari del Gruppo Comunale di idonea copertura assicurativa connessa allo svolgimento delle attività istituzionali, mediante la stipula di specifiche polizze contro infortuni e malattie a danno dei volontari e per la responsabilità civile per i danni eventualmente cagionati a terzi (RCT).
- 15) Ai fini di assicurare la effettiva applicazione delle disposizioni riguardanti gli obblighi relativi alla sicurezza, l'Amministrazione Comunale può disporre in qualsiasi momento accertamenti sanitari riguardo ai Volontari al fine di verificare la compatibilità fra lo stato di salute e le attività svolte.

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. Ciò vale anche per lo

svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS la quale resta sua prerogativa, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione, requisiti

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, devono avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni per partecipare alle attività operative; possono iscriversi cittadini di età superiore ai 65 anni i quali saranno impiegati per attività non operative e che potranno comunque essere nominati dal Sindaco per assumere incarichi a diversi livelli di responsabilità.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore (ex D.Lgs 117/2017) costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec,, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.

- 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 5 - Volontari effettivi

- 1) Il volontario è colui che, per libera scelta, svolge attività di volontariato a favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di Protezione Civile, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità al fine di prestare, con la sua opera, un servizio utile e rispondendo ai bisogni delle persone e del territorio, senza fini di lucro o vantaggi personali ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 3) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 7, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei.
 - Copia del Regolamento.

Art. 6 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla

effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 7 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti per attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, in supporto all'Amministrazione comunale. Ai sensi 4 dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore 117/2017, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di:
 - fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali;
 - partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo;
 - prendere visione della documentazione relativa alla operatività del Gruppo;
 - proporre al Coordinatore tutte le iniziative ritenute utili al miglioramento del servizio, oltre a valorizzare le specifiche professionalità e specializzazioni già in loro possesso;
 - rifiutarsi di eseguire lavori o azioni, che essi giudichino pericolose e alla cui esecuzione non siritengano adeguatamente preparati;
 - usufruire di tutti i benefici previsti dalla legge, ad esempio ex D.Lgs 117/2017 e 1/2018

Art. 8 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) difendere ed affermare con l'esempio personale le finalità del Gruppo e partecipare in modofattivo alla vita dello stesso;
 - b) garantire, attraverso un programma specifico, la propria disponibilità di tempo per ilraggiungimento delle finalità e degli obiettivi del Gruppo;
 - c) espletare il servizio con regolarità, dedizione e correttezza;
 - d) adeguarsi alla normativa di protezione civile e, in particolare, osservare i principi del presente regolamento;
 - e) attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Coordinatore in merito agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative, all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento;
 - f) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - g) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - h) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio, distraendoli dalle finalità originali;
 - i) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

- j) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
- 2) La fiducia reciproca tra i Volontari e tra i Volontari ed i propri Responsabili è l'elemento fondante dell'appartenenza al Gruppo e della sicurezza nelle operazioni.
 - 3) I Volontari hanno il dovere di aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni ed ai compiti assegnati dai propri Responsabili, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario.
 - 4) I Volontari debbono astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al Gruppo per finalità che non siano specificatamente stabilite dal presente regolamento, per trarne vantaggio personale o per altri e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla propria appartenenza al Gruppo.
 - 5) I Volontari non possono svolgere nei locali del Gruppo attività politiche, economiche o comunque non inerenti agli scopi della associazione, nonché utilizzare strutture, mezzi o simboli del Gruppo per tali attività e comunque per scopi non istituzionali ed esterni al Gruppo.
 - 6) I Volontari del Gruppo non possono in alcun modo intrattenere rapporti con gli organi di stampa, né rilasciare interviste se non espressamente autorizzati dal Sindaco. Non possono inoltre divulgare e diffondere informazioni ed immagini relative alle attività operative del Gruppo sul web, con particolare riferimento ai social networks, ovvero con qualsiasi altro mezzo di diffusione, senza averne ottenuto specifica e preventiva autorizzazione.
 - 7) L'Amministrazione ha facoltà di pubblicare senza necessità di richiedere specifica liberatoria (che si intende di fatto accordata con l'adesione al Gruppo), immagini che riguardino i Volontari nell'esercizio della loro attività istituzionale.
 - 8) I Volontari sono tenuti all'obbligo di riservatezza ove, in ragione dell'ufficio svolto, vengano a conoscenza di fatti, informazioni o circostanze che per loro natura debbano rimanere riservate.

Art. 9 - Organi del GCVPC

Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore Operativo.

Art. 10 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi (per tale definizione vedasi art. 5 del presente regolamento).
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da tre membri, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione Civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 12 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità per un periodo di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018. Può essere riconfermato. L'incarico cessa al termine del mandato del Sindaco.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato

anticipatamente dall'Assemblea se la revoca è votata dal 50 per cento più uno dei volontari effettivi. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative del Sindaco. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 11) Il Coordinatore provvederà, con l'ausilio dei vari volontari coinvolti nel servizio, alla predisposizione e svolgimento dei servizi di volta in volta richiesti dalle competenti Autorità.
- 12) Il Coordinatore avrà inoltre il compito di armonizzare le iniziative del Gruppo durante il suo normale funzionamento e di individuare i compiti che possono essere svolti dai singoli Volontari, a seconda delle esperienze e delle possibilità di ciascuno: dovrà inoltre portare a conoscenza dei componenti le disposizioni del Sindaco, dirigerà la loro attuazione e, quale referente del Sindaco, farà da portavoce del Gruppo.
- 13) Il Coordinatore, previa consultazione con il Sindaco, potrà nominare i Capi delle Squadre Operative in cui è organizzato il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile: Sicurezza al mare, Antincendio, Base mare, Manifestazioni.
- 14) Il Coordinatore si avvarrà di collaboratori di sua fiducia per quanto riguarda la segreteria, la gestione amministrativa e l'utilizzo di utensili, apparati radio, automezzi, strumenti informatici ed elettronici, ecc. comunicandone i nominativi al Comandante il Corpo di Polizia Locale.

- 15) I collaboratori, una volta individuati dal Coordinatore tra gli appartenenti al GCVPC, avranno la responsabilità, ciascuno per il proprio ambito, di inventariare quanto nella disponibilità del Gruppo fornendo, ogni 3 mesi, elenchi aggiornati delle medesime attrezzature da trasmettere al Comandante il Corpo di Polizia Locale e comunicando direttamente al Coordinatore dei Volontari eventuali guasti, malfunzionamenti e altre necessità.

Art. 13 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 14 - Sede Operativa, attrezzature

L'Amministrazione comunale provvede all'istituzione di una sede ed alla dotazione di arredi e attrezzature.

Tutto il materiale, per il quale dovrà essere redatto ed aggiornato apposito inventario, dovrà essere utilizzato esclusivamente per i servizi di Protezione Civile.

Tutti i mezzi, le attrezzature, i materiali e i DPI in dotazione al gruppo sono parte del patrimonio comunale anche se acquistati con canali diversi e sono registrati nell'inventario comunale, oltre che negli appositi registri del Gruppo.

I DPI e le dotazioni personali acquistati dai volontari possono essere indossati e/o utilizzati solo in conformità a quanto previsto dal presente disciplinare e dalle vigenti disposizioni in materia di Protezione Civile e rimangono di proprietà del singolo.

In caso di scioglimento del Gruppo comunale, le dotazioni logistiche e strumentali affidate rientreranno nell'immediata disponibilità dell'Amministrazione comunale.

Art. 15 - Automezzi

Gli automezzi verranno utilizzati esclusivamente per motivi di servizio e a bordo potranno salire soltanto gli appartenenti al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile. Eventuali inottemperanze, verranno addebitate all'autista del mezzo a cui verranno applicate le sanzioni previste dal presente disciplinare.

È fatto obbligo ai componenti dell'equipaggio di indossare la divisa o, se non è possibile, il tesserino di riconoscimento previsto e rilasciato al Gruppo Comunale.

Prima di uscire in emergenza, l'equipaggio dovrà accertare che il mezzo sia efficiente, e che le attrezzature a bordo siano idonee per il tipo di intervento a cui è chiamato.

Per quanto concerne l'utilizzo dei dispositivi di emergenza luminosi e sonori, si rimanda all'art. 17 del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale e il Sindaco sono esonerati da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante dal comportamento soggettivo del conducente del veicolo che, colposamente, provoca danni a cose e/o persone. Il conducente dovrà attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada, in quanto ne risponderà personalmente e civilmente, nel caso di danni a persone, animali e cose. La responsabilità personale, si verificherà anche nel caso di sanzioni amministrative derivanti da violazione delle norme contenute nel Codice della Strada.

È fatto assoluto divieto di trasportare persone non appartenenti al Gruppo comunale di Protezione Civile su tutti i mezzi, ivi compresi i natanti, in dotazione allo stesso Gruppo.

In caso di incidente va informato immediatamente il Coordinatore del Gruppo dei Volontari, il quale informerà a sua volta tempestivamente il Sindaco e il Comandante il Corpo di Polizia locale. Al rientro dei servizi, i mezzi dovranno essere lasciati in modo tale che siano di nuovo pronti per eventuali ulteriori interventi, riforniti di carburante e dovranno essere puntualmente compilati i fogli di viaggio di cui gli stessi sono forniti.

Eventuali omissioni, verranno sanzionate.

Solo sulla base dei fogli di viaggio correttamente compilati, sottoscritti dal Coordinatore del Gruppo e tempestivamente trasmessi al Comando di Polizia Locale quest'ultimo potrà provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture per consumo di carburante e lubrificanti.

Eventuali guasti dei mezzi dovranno essere segnalati immediatamente al Volontario che ricopre il ruolo di responsabile del settore automezzi e subito dopo al Coordinatore dei Volontari.

L'Amministrazione comunale provvede alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, nonché alle spese di carburante, di assicurazione ed alle relative tasse di circolazione.

Art. 16 - Apparati radio

Le apparecchiature radio in carico al Gruppo comunale dei volontari della protezione civile vanno utilizzate esclusivamente per motivi di servizio. È fatto divieto assoluto di ascoltare frequenze non autorizzate. L'operatore risponderà personalmente alle Autorità preposte, in caso di cattivo uso.

L'Amministrazione comunale provvede alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati. Eventuali guasti andranno segnalati immediatamente al Volontario responsabile degli apparati radio e subito dopo al Coordinatore dei Volontari.

Art. 17 - Strumenti di segnalazione visiva e sonora

È vietato l'uso di luci rotative da tettino, palette di segnalazione manuale e sirene su autovetture personali. Detti strumenti potranno essere installati ed utilizzati soltanto su veicoli in dotazione al Gruppo comunale dei Volontari ed in casi di effettiva emergenza.

L'utilizzo di tali strumentazioni dovrà essere preventivamente comunicato al Coordinatore del Gruppo, il quale autorizzerà nel caso di effettiva emergenza e nel rispetto delle norme statali che ne regolamentano l'uso.

Ogni abuso nell'impiego di tali strumenti di segnalazione sarà punibile con i provvedimenti disciplinari di cui al successivo articolo 19.

Art. 18 - Uso della divisa, dell'emblema e di altri dispositivi di protezione individuale

L'emblema rappresentativo del Gruppo comunale dei volontari della protezione civile è la divisa, la cui fornitura è posta a carico dell'Amministrazione comunale.

I Volontari appartenenti al Gruppo Comunale sono altresì dotati di un tesserino di riconoscimento e sono autorizzati all'uso della divisa fornita dall'Amministrazione e dei simboli di Protezione Civile in conformità con le disposizioni nazionali e regionali.

La divisa ed il tesserino devono essere indossati durante i servizi.

La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e di particolari dotazioni tecniche individuali è a carico dell'Amministrazione Comunale; il loro utilizzo è obbligatorio da parte dei volontari di Protezione Civile nel corso di esercitazioni o attività addestrative e durante l'espletamento dei servizi.

I volontari sono autorizzati all'utilizzo della divisa e similari solo durante l'espletamento del servizio di volontariato.

L'uso improprio o indecoroso del sopraccitato materiale da parte dei Volontari determinerà l'avvio di un provvedimento disciplinare e, in casi di accertata gravità, comporterà l'immediata espulsione dal Gruppo comunale.

Art. 19 - Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Volontari sono disposti e motivati per iscritto dal Sindaco, su rapporto formale del Comandante il Corpo di Polizia Locale. A tale fine il Coordinatore del Gruppo Comunale dei Volontari dovrà formalmente comunicare al Comandante il Corpo di Polizia Locale eventuali comportamenti scorretti da parte dei Volontari (infrazioni e loro reiterazioni) che abbia rilevato.

I provvedimenti adottabili, a seconda della gravità della violazione, sono:

- a) il richiamo scritto
- b) la sospensione dal Gruppo
- c) l'espulsione dal Gruppo.

Il richiamo scritto viene adottato nel caso di lievi infrazioni alle norme associative e alle norme della civile convivenza.

La sospensione temporanea, può arrivare fino ad un massimo di 3 mesi, viene decisa in via precauzionale per infrazioni di più grave entità. Reiterate sospensioni, fino ad un massimo complessivo di 3, o particolari gravi infrazioni, comportano l'espulsione dal Gruppo.

L'espulsione dal Gruppo sarà determinata in ogni caso:
per i Volontari che tengano un comportamento gravemente lesivo nei confronti degli altri Volontari e dei cittadini, tale da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del Gruppo.

Art. 20 - Disposizioni in materia di Trattamento dei dati personali

Il Volontario è tenuto a fornire all'Amministrazione i dati che lo riguardano, la cui acquisizione è indispensabile all'espletamento delle necessarie procedure amministrative, sia interne all'Amministrazione comunale che inerenti i rapporti con altre Amministrazioni, in ragione delle attività istituzionali di Protezione Civile.

L'eventuale rifiuto da parte del volontario a fornire i dati richiesti può comportare l'immediata sospensione dalle attività.

I dati personali riguardanti i Volontari del Gruppo, necessari per l'espletamento degli adempimenti di carattere amministrativo, sono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, nonché anche con l'ausilio di strumenti informatici.

I dati sensibili e giudiziari e possono essere diffusi e trasmessi ad altri soggetti istituzionali, nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle attività e dei procedimenti amministrativi che ne richiedano la comunicazione.

Tutti i procedimenti riguardanti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in particolare l'accertamento dello stato di salute e di idoneità allo svolgimento dell'attività sono riservati.

Il Referente interno del trattamento dei dati personali è il Comandante il Corpo di Polizia Locale.

L'Incaricato del trattamento è individuato fra il personale amministrativo dell'Ufficio comunale di Protezione Civile.

Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere vigenza le disposizioni contenute nel disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 19.09.2019.